

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 623}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GALDELLI, BERTINOTTI, BOGHETTA, BONATO, BRUNETTI, EDUARDO BRUNO, CANGEMI, CARAZZI, ARMANDO COS-SUTTA, MAURA COSSUTTA, DE CESARIS, DE MURTAS, DILIBERTO, GIORDANO, GRIMALDI, LENTI, MALENTACCHI, MANISCO, MANTOVANI, MELONI, MICHELANGELI, MORONI, MUZIO, NARDINI, NESI, ORTOLANO, PISAPIA, PISTONE, RIZZO, EDO ROSSI, SAIA, STRAMBI, VALPIANA, VENDOLA

Norme per il sequestro preventivo dei beni nei confronti di soggetti indagati per reati contro la pubblica amministrazione o contro il patrimonio

Presentata il 9 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le inchieste giudiziarie sviluppatasi a partire dall'aprile 1991 hanno disvelato l'esistenza di un vastissimo e profondo tessuto di corruzione che non ha risparmiato la quasi totalità degli enti pubblici.

Un ceto politico-amministrativo e tecnico ha avvolto con le sue spire gangli vitali dello Stato e degli enti locali, drenando una quantità enorme di danaro pubblico distratto a fini di arricchimento personale e di gruppo.

Dalle inchieste, in gran parte ancora in corso, e dai primi tentativi dell'autorità giudiziaria di recuperare almeno una parte delle immense risorse sottratte, sono emersi, da un lato, un insospettato e grave vuoto normativo, dall'altro un'odiosa nuova forma di ingiustizia.

La presente proposta di legge è stata esaminata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati insieme ad altre nel corso della XII legislatura, a testimonianza della necessità ed urgenza

di arrivare ad una definizione della problematica.

In virtù dell'attuale combinato disposto degli articoli 240 del codice penale e 321 del codice di procedura penale non è possibile, attualmente, intervenire efficacemente, con misure di natura cautelare e conservativa, contro i patrimoni di coloro che sono gravemente indiziati di reati commessi contro la pubblica amministrazione.

L'articolo 321 del codice di procedura penale è norma, infatti, di agevole applicazione nei confronti di coloro che si macchiano di reati « comuni » poiché consente di sottoporre a sequestro preventivo fino dalla fase delle indagini di polizia giudiziaria, ogni cosa di cui « è consentita la confisca ».

Secondo l'articolo 240, primo comma, del codice penale « nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto ».

La giurisprudenza formatasi sul citato articolo 240, e da tempo consolidata, ha dettato una interpretazione della norma in base alla quale qualora la confisca (e dunque anche il sequestro preventivo) abbia per oggetto somme di denaro, titoli, eccetera, è obbligo del pubblico ministero o del giudice, indicare e provare la esatta provenienza dei beni sequestrati o confiscati dal reato che si assume commesso.

Nel caso di denaro, titoli, eccetera, è dunque necessario provare che si tratti o del diretto prodotto del reato o dell'indiretto profitto dello stesso, quale frutto del reimpiego del denaro ottenuto dal reo o da colui che si sospetta, gravemente, di essere tale.

Nella grandissima parte delle indagini in corso, o recentemente concluse, gli indagati e gli imputati colpevoli di reati, quali corruzione, concussione, truffa aggravata ai danni dello Stato, erano e sono accusati di aver distratto ingentissimi patrimoni a scopo di lucro e di arricchimento personale o di gruppo.

In svariati casi l'iniziativa della procura della Repubblica ha portato alla scoperta

di ingenti tesori (denaro, titoli, valori) depositati presso banche o cassette di sicurezza.

Le procure della Repubblica che hanno provveduto ai sequestri preventivi dei beni così « reperi » si sono trovate di fronte alle difficoltà menzionate. È infatti accaduto che gli indagati e gli imputati più « diligenti » hanno proposto ricorso contro le misure di conservazione dei patrimoni che si ritenevano illecitamente accumulati, e hanno trovato favorevole ascolto presso la Corte di cassazione, la quale ha provveduto a dissequestrare i loro beni (ad esempio, Cass. VI, Sez. pen., 14 aprile 1993, n. 1041).

Nella XI legislatura qualcuno si era avveduto del vuoto normativo e della sua gravità.

Il Governo aveva presentato ben quattro decreti-legge che però non hanno mai ottenuto l'approvazione del Parlamento e pertanto sono tutti miseramente decaduti provocando ulteriori beffarde restituzioni di patrimoni sequestrati.

Si pensi che, a causa della decadenza di codesti decreti-legge, il tribunale di Ancona ha dovuto restituire ad un « famoso » imputato di truffa aggravata ben 46 miliardi di titoli.

Quei decreti-legge erano anche (volutamente ?) confusi, di non facile applicazione e probabilmente non perfettamente in linea con le norme costituzionali e con i principi di garanzia dei diritti della difesa accolti nel nuovo codice di procedura penale.

La presente proposta di legge si propone di intervenire al di fuori di ogni concetto di emergenza e di coprire il vuoto normativo attuale in modo semplice ed efficace: estendendo a coloro che si sono macchiati di gravi reati contro la pubblica amministrazione le norme attualmente applicabili contro il criminale comune.

Dai decreti-legge della XI legislatura si è recuperato il concetto di « vantaggio patrimoniale » che consente una corretta applicazione delle norme già esistenti ai reati di cui ci si occupa ed, al contempo, è pienamente rispettoso delle norme costi-

tuzionali e dei principi del codice penale e di procedura penale.

Il giudice non dovrà più rincorrere improbabili se non impossibili prove sulla provenienza di denaro, titoli e valori, ma potrà agire sulla base della prova rigorosa e concreta del vantaggio patrimoniale tratto dal reato.

L'articolo 321 del codice di procedura penale diviene così immediatamente applicabile a coloro che sono gravemente indiziati dei reati previsti e puniti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 317 (concussione), 318, primo comma (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di pubblico servizio), 321 (corruttore), 323, secondo comma (abuso d'ufficio), 326, terzo comma, primo periodo (rilevazione e utilizzazione di segreti d'ufficio), 640 secondo comma, numero 1 (truffa aggravata ai danni dello Stato) del codice penale.

Le condizioni per l'applicazione della misura di conservazione dei patrimoni sono quelle già regolate dal codice di procedura penale.

Il pubblico ministero deve disporre di gravi indizi di colpevolezza e può procedere a sequestro « nei limiti del valore pari all'effettivo vantaggio patrimoniale o al concreto profitto » che derivano dal reato.

Vengono, contestualmente, introdotte alcune limitazioni all'applicabilità dell'articolo 321 e alcuni miglioramenti.

Si è preferito non estendere ai reati enunciati l'applicabilità dei commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 321 del codice di procedura penale, poiché, data la delicatezza della materia, appare più opportuno mantenere l'ambito di operatività della norma nella concezione originaria del nuovo codice di procedura penale.

Si prevede la possibilità di nomina di un curatore speciale dei beni sequestrati scelto da coloro che subiscono la misura cautelare, onde rendere ancora più evidente che il fine del legislatore è solo ed unicamente quello di impedire che ingenti patrimoni, che si ha fondato motivo di ritenere di illecita provenienza ed accumulazione, si « volatilizzino », come purtroppo spesso accade, prima che intervenga la sentenza di condanna.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Misure patrimoniali).

1. Nei confronti delle persone sottoposte a indagini per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, primo comma, 319, 319-ter, 320, 321, 323, secondo comma, 326, terzo comma, primo periodo, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis, 648, 648-bis, 648-ter del codice penale, su richiesta del pubblico ministero, il giudice dispone, con decreto motivato, il sequestro di beni dell'imputato nei limiti del valore pari all'effettivo vantaggio patrimoniale o al concreto profitto che, in relazione allo stato delle indagini, appare concretamente derivato dal reato.

2. Il pubblico ministero può procedere ad indagini sulle disponibilità patrimoniali e finanziarie della persona nei cui confronti si procede al fine di individuare beni che possono essere sottoposti a sequestro ai sensi del comma 1 del presente articolo, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, commi 1, 2, 3 e 6, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 1 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

3. Il decreto di sequestro di cui al comma 1 del presente articolo è adottato dal giudice competente in ordine alle misure cautelari ai sensi dell'articolo 279 del codice di procedura penale e dell'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; prima della trasmissione degli atti al giudice competente per il giudizio, provvede il giudice per le indagini preliminari.

4. Il sequestro di cui al comma 1 è regolato dalle disposizioni del codice di procedura penale concernenti il sequestro preventivo di cui all'articolo 321 del medesimo codice.

5. L'interessato può chiedere, ai fini del dissequestro dei beni oggetto della misura cautelare, di essere ammesso alla prestazione di cauzione o di altra idonea garan-

zia reale. Il giudice, se accoglie la richiesta, stabilisce le modalità di prestazione della garanzia.

6. Con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza prevista all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale per taluno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo, il giudice dispone, nel limite del valore ivi indicato, quale accertato in giudizio, la confisca dei beni sottoposti a sequestro, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, ovvero la confisca della somma depositata a titolo di cauzione, o dispone che si proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia.

7. Per l'esecuzione della confisca si osservano le disposizioni relative all'esecuzione della misura di sicurezza di cui all'articolo 240 del codice penale; l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.

ART. 2.

(Sequestro e confisca di beni dell'impresa).

1. Per i delitti contro la pubblica amministrazione, nonché per i delitti di cui agli articoli 640, secondo comma, n. 1, e 640-bis del codice penale, e qualora risulti che il soggetto nei cui confronti si procede abbia agito in nome o per conto di un'impresa o di un consorzio di imprese e risulti altresì che dall'attività per la quale si procede sia derivata una grave alterazione delle condizioni ordinarie previste per lo svolgimento dei procedimenti contrattuali con la pubblica amministrazione, ovvero un indebito profitto conseguente all'adozione di provvedimenti amministrativi, il pubblico ministero richiede l'applicazione delle misure indicate dall'articolo 1 della presente legge sui beni dell'impresa o del consorzio di imprese, con le forme ivi previste, per un ammontare pari all'importo corrispondente al denaro o alle altre utilità dati o ricevuti o comunque all'effettivo vantaggio patrimoniale o al concreto profitto che, in relazione allo stato

delle indagini, appare concretamente derivato dal reato.

2. Nei casi di cui al comma 1 la richiesta di ammissione alla prestazione di cauzione o di garanzia reale, ai fini del dissequestro dei beni oggetto della misura cautelare, può essere effettuata dal legale rappresentante dell'impresa o del consorzio di imprese, al quale il procuratore della Repubblica comunica entro cinque giorni la richiesta di applicazione della misura del sequestro.

ART. 3.

(Nomina del curatore).

1. In tutti i casi di sequestro preventivo di cui agli articoli 1 e 2, la persona che ha subito il sequestro, o il legale rappresentante dell'impresa o del consorzio di imprese, può chiedere, con istanza diretta al giudice per le indagini preliminari, la nomina di un curatore speciale per l'amministrazione dei beni sottoposti alla misura cautelare.

2. Il giudice per le indagini preliminari, sentito il pubblico ministero, nomina il curatore indicato da colui che ha subito il sequestro.

3. Nel decreto di nomina del curatore di cui al comma 2 il giudice per le indagini preliminari stabilisce i criteri ed i limiti dell'amministrazione delle cose sequestrate e le particolari cautele idonee a rendere più sicura la custodia e l'amministrazione dei beni.

PAGINA BIANCA

